

AL SINDACO
DEL COMUNE DI
TONEZZA DEL CIMONE

Oggetto: Domanda per l'iscrizione nell'Albo delle persone idonee alla funzione di scrutatore di seggio elettorale.

Il/la sottoscritt__ _____
(cognome e nome)

nat__ a _____ il _____

residente in Tonezza del Cimone, Via _____ n. _____

codice fiscale _____ numero telefonico _____

C H I E D E

Ai sensi della normativa vigente, di essere iscritto nell'ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALLA FUNZIONE DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE.

A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara:

- di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune;
- di esercitare la professione di _____
- di essere in possesso del titolo di studio di _____
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dagli articoli 38 del TU 361/57 e 23 del TU 570/1960 (*);
- di non essere stat_ condannat_, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall'art.104 del D.P.R. 361/1957 e dall'art. 96 del D.P.R. 570/1960 (*).

Tonezza del Cimone, _____

In fede

ART. 38 D.P.R. 361/1957 E ART. 23 D.P.R. 570/1960

Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

- a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;
- b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
- d) i medici provinciali, gli Ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

ART. 104 D.P.R. 361/1957

1. Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 2.000.000. Se il reato è commesso da coloro che appartengono all'Ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000.
2. Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000.
3. Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni dell'articolo 68, è punito con la reclusione da tre a sei mesi.
4. Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, ostacola la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, plichi, schede od urne, ritardandone o rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento anche temporaneo, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire due milioni a lire quattro milioni.
5. Il segretario dell'Ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000.
6. I rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e delle liste di candidati che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000.
7. Chiunque, al fine di votare senza averne diritto, o di votare un'altra volta, fa indebito uso del certificato elettorale è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 4.000.000.
8. Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000.

ART. 96 D.P.R. 570/1960

1. Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità della elezione, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000.
 2. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni degli articoli 63 e 68 è punito con la reclusione da tre a sei mesi.
 3. Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, impedisce la trasmissione prescritta dalla legge di liste, carte, pieghi ed urne, rifiutandone la consegna, od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000. In tali casi il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal Tribunale, con giudizio direttissimo.
 4. Il segretario dell'Ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere od allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000.
 5. I rappresentanti delle liste dei candidati che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a lire 4.000.000.
-